

REGOLAMENTO (CE) N. 2364/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

recante apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Repubblica di Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo recante adattamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea nonché del risultato dei negoziati agricoli dell'Uruguay round e in particolare dei miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo d'adattamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia, contempla la concessione di contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione di prodotti originari di detto paese.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁵⁾, ha

codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date d'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originali della Repubblica di Polonia che figurano in allegato al presente regolamento sono aperti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 secondo le condizioni menzionate in detto allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in base alle disposizioni contemplate dagli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.